

# Il professionista attestatore non risponde di falso ideologico

A differenza di quanto previsto per il curatore nelle disposizioni fallimentari non gli viene attribuita la qualifica di pubblico ufficiale

/ Stefano COMELLINI

Il professionista attestatore non è pubblico ufficiale. Questa la condivisibile conclusione cui è giunta la Cassazione con la sentenza n. [9542](#) depositata ieri.

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal pubblico ministero ricorrente, il **professionista** – designato dal debitore ex art. 161, comma 3, L. Fall. per la predisposizione della relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano contenente la descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di concordato preventivo a corredo della relativa domanda – non potrà essere chiamato a rispondere dei reati di falso ideologico del pubblico ufficiale in atti pubblici (artt. 476-479 c.p.) e corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).

Si tratta di un **contesto soggettivo** che deve essere letto con attenzione.

È ben vero, rileva la Corte, che l'attestatore è avvicinato, anche se solo in parte, alla figura dell'"ausiliario del giudice" e che si colloca (*rectius*, si dovrebbe collocare), pur se designato dal privato richiedente la procedura concorsuale, in una posizione di indipendenza, ma questo non ne muta la natura di "consulente", perché il suo giudizio di fattibilità del concordato è sottoposto, sia al controllo di legittimità del giudice che a quello di merito, pienamente discrezionale, dei creditori.

In questo senso, va rilevato, già si era espressa autorevole giurisprudenza civile (SS.UU. n. [1521/2013](#)) per cui l'attività dell'attestatore – anche a fronte del significativo ruolo rivestito in tema di finanziamento e di continuità aziendale (art. 182-quinquies L. Fall.) – si rivolge sia al giudice che ai creditori, così da **escludersi** che egli sia un **mero ausiliario** del primo.

A questa considerazione, i giudici del merito avevano aggiunto, nel caso di specie, il dato normativo: in nessuna parte delle disposizioni fallimentari si ritrova l'espressa attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale al professionista attestatore, a differenza di quanto previsto per il curatore (art. 30 L. Fall.), il commissario

giudiziale (art. 165 L. Fall.), il commissario liquidatore (art. 199 L. Fall.). Si tratta di un dato testuale già decisivo per escludere la detta qualità, in **analoga carenza** di attribuzione formale, in capo al liquidatore giudiziale nominato nella procedura di concordato preventivo (Cass. n. 15951/2015).

## L'attestatore è un privato che effettua una prestazione professionale

Peraltro, sul punto della ricorrenza o meno della detta qualifica, la giurisprudenza di merito antecedente all'introduzione (2012) della fattispecie di falso dell'attestatore (art. 236-bis L. Fall., "Falso in attestazioni e relazioni") era contrastata. Si ricordi qui il Tribunale di Torino del [31 marzo 2010](#), che per primo giunse alle stesse **conclusioni** della presente sentenza di legittimità, proprio ponendo in luce, anche con riferimento a pregressa giurisprudenza civile, che il professionista attestatore non è pubblico ufficiale perché – a differenza del curatore che ricopre la funzione di pubblico ufficiale incaricato della gestione del patrimonio del fallito – egli è "soltanto un privato che effettua una prestazione professionale per conto di un imprenditore non ancora sottoposto ad alcuna procedura concorsuale".

La migliore dottrina ha opportunamente osservato come la **successiva scelta legislativa** di sanzionare la condotta mendace od omissiva dell'attestatore debba essere letta proprio nella prospettiva di evitare forzature ermeneutiche dirette a ravvisare nella figura del professionista attestatore un'emanazione pubblicistica ed una correlata responsabilità penale nei termini delle più severe previsioni, soprattutto in tema di falso. Anche la Cassazione richiama qui la stessa considerazione, evidenziando come la stessa introduzione nel sistema fallimentare dell'art. 236-bis L. Fall. debba intendersi quale **espressione** di una tutela penale non altrimenti riconducibile a diverse fattispecie di reato.